



COMUNE DI PISA
Direzione Avvocatura Civica

Al Consiglio Comunale
tramite la Direzione Finanze

Alla Segretaria Generale

OGGETTO: Istanza di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

Oggetto del debito: TAR TOSCANA nrg 822/2017 – SOC. AGRICOLA BYOMASS srl e SOC. AGRICOLA FUTURO VERDE SRL c/Comune di Pisa - Liquidazione spese di giudizio ex sentenza n. 1503/2017 – Importo euro **2.692,000=**

Soggetto creditore:

Denominazione: Soc. AGRICOLA BYOMASS SRL

Codice fiscale / – Partita IVA: 02137490500

Residenza / Via del Caligi – Città OSPEDALETTO (PI)

Importo complessivo del debito: € 1.346,00=

di cui: € 1.000,00= spese di giudizio
€ 150,00= spese gen.li (15%)
€ 46,00= CAP (4%)
€ 150,00= contributo unificato

Soggetto creditore:

Denominazione: Soc. FUTURO VERDE SRL

Codice fiscale / – Partita IVA: 02223000460

Residenza / Via di Sottopoggio 4P – Città CAPANNORI (LU)

Importo complessivo del debito: € 1.346,00=

di cui: € 1.000,00= spese di giudizio
€ 150,00= spese gen.li (15%)
€ 46,00= CAP (4%)
€ 150,00= contributo unificato

Fattispecie di legittima riconoscibilità:

☒ art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

☐ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

- ☐ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- ☐ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (*).

(*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente: _____

Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito _____

- Con ricorso nrg 822/2017 notificato in data 16/06/2017, la Soc. Agricola Byomass srl e la Soc. Agricola Futuro Verde ricorrevano al Tar Toscana c/Comune di Pisa per l'accertamento del silenzio inadempimento in relazione all'approvazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A) e per il conseguente accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione comunale a provvedere sulla domanda di approvazione del P.A.P.M.A.A. medesimo;
- con sentenza n. 1503/2017 il Tar Toscana ha condannato il Comune di Pisa al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di giudizio quantificate in euro 2.000= oltre accessori di legge.

o delle responsabilità ed azioni conseguenti:

in relazione ai comportamenti che hanno determinato la formazione del debito fuori bilancio, effettuati gli opportuni riscontri:

☒ non si ravvisano profili di responsabilità;

☐ si rinvencono i seguenti profili di responsabilità:

Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:

- sentenza n. 1503/2017
- relazione dell'Avvocatura civica

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Pisa, 05/03/2018

IL DIRIGENTE
avv. Susanna Caponi



COMUNE DI PISA

Direzione Avvocatura

Via della scuola n. 12
56127 Pisa

Tel: 050 9711276
Fax: 050 8669127
e-mail: avvocatura@comune.pisa.it
Pec. comune.pisa.it@postacert.toscana.it

Pisa 13/02/2018

OGGETTO: Tar Toscana, sezione II. Byomass/Comune di Pisa, RG 822/2017. Azione per l'accertamento del silenzio inadempimento dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 c.p.a. in relazione al procedimento di approvazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) presentato in data 22 novembre 2016.

RELAZIONE DBF

1. Con provvedimento 3 agosto 2015 prot. 556888, il S.U.A.P. del Comune di Pisa rilasciava alla società agricola Byomass s.r.l. l'autorizzazione alla costruzione e gestione di una termoelettrica a biomasse da 0,99 MWE, da ubicarsi in località Coltano (PI), via di Lavoria n. 10; a seguito delle proteste sollevate da comitati di cittadini della località di Coltano, la società agricola Byomass s.r.l. apriva un procedimento finalizzato alla delocalizzazione dell'impianto autorizzato da Via di Lavoria n. 10 ad altra area, sita in località Ospedaletto (PI), via del Caligi, in un terreno oggetto di contratto di affitto stipulato con la società agricola Futuro Verde s.r.l.

Al fine di rendere possibile la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da biomasse sull'area in questione, la società agricola Futuro Verde s.r.l. presentava all'Amministrazione comunale di Pisa, in data 22 novembre 2016, un'istanza per l'approvazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.), ai sensi dell'art. 74 della l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65.

In data 13 dicembre 2016, la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana esprimeva parere favorevole di congruità agronomica rispetto alla delocalizzazione dell'impianto ed agli interventi programmati dal nuovo P.A.P.M.A.A.

Non essendo pervenuta alcuna comunicazione relativa al procedimento, la società agricola Byomass s.r.l. presentava, in data 12 aprile 2017, formale atto di contestazione all'Amministrazione comunale in relazione alla mancata conclusione del procedimento di approvazione del P.P.M.A.A.; con nota 13 aprile 2017 prot. n. 32338, il Funzionario addetto al Settore Controllo Edilizio e attività produttive-Polizia amministrativa della Direzione Edilizia privata-S.U.A.P.-Attività produttive del Comune di Pisa comunicava alla società agricola Byomass s.r.l. l'inoltro alla Giunta comunale della pratica relativa al P.A.P.M.A.A., in considerazione dell'acquisizione di <<tutti i pareri favorevoli espressi dagli organi sanitari e ambientali e di sicurezza>>.

Anche dopo la notificazione della diffida, il Comune di Pisa non adottava però il provvedimento conclusivo del procedimento; la società agricola Byomass s.r.l. e la società agricola Futuro Verde s.r.l. presentavano pertanto il ricorso RG 822/2007 (poi concluso con la sentenza 1503/2017) chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di approvazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.), ai sensi dell'art. 74 della l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65 presentata dalla società agricola Futuro Verde s.r.l. all'Amministrazione comunale di Pisa, in data 22 novembre 2016, la declaratoria dell'obbligo per il Comune di Pisa di concludere con provvedimento espresso il procedimento e la nomina di un

Commissario ad acta per l'ipotesi di mancato rispetto da parte dell'Amministrazione del termine per provvedere contenuto nell'emananda sentenza.

Il Comune di Pisa si è costituito controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso con riferimento alla sola posizione della società agricola Byomass s.r.l.

2. La sentenza 1503/2017.

Con la sentenza 1503/2017, il TAR Toscana ha accolto il ricorso.

Il TAR ha ritenuto che l'eccezione di inammissibilità del ricorso nei confronti di Byomass non avesse alcun effetto sull'esito del ricorso, che era presentato sia da dalla società Byomass che dalla società Futuro Verde, la quale ultima ha presentato l'istanza per l'approvazione del PAPMAA.

Considerato il ricorso ammissibile, dunque, in quanto presentato da Futuro Verde s.r.l., il Tar ha ritenuto sussistente l'obbligo del Comune di Pisa di concludere il procedimento instaurato a seguito dell'istanza di approvazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) in data 22 novembre 2016, e di concluderlo con un provvedimento espresso e motivato ai sensi della previsione dell'art. 2, 1° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241, e comunque di una *ratio* generale di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento del privato.

Quanto al termine per la conclusione del procedimento, Il TAR ha evidenziato come non vi siano norme specifiche che fissino un termine per la conclusione del procedimento condiviso ma ha stabilito che, in mancanza di un termine specifico individuato dalla normativa regionale o regolamentare, trova applicazione il termine surrogatorio previsto dall'art. 2, 2° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 (cioè 30 giorni). Tale termine risultava ormai ampiamente decorso nella fattispecie, visto che l'istanza era stata presentata in data 22 novembre 2016.

A detta del giudice il termine decorre non, come asserito dal comune, dalla conclusione della fase istruttoria (che oggi sarebbe prolungata da alcuni approfondimenti istruttori richiesti dagli Organi politici dell'Ente). Secondo il TAR, l'acquisizione degli apporti consultivi deve avvenire all'interno del detto termine e non all'esterno; il termine per la conclusione del procedimento deve pertanto essere riportato all'interezza del procedimento e non solo alla fase decisoria finale.

Il TAR ha quindi accolto il ricorso in relazione alla pretesa delle società ricorrenti ad un provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1° comma l. 7 agosto 1990 n. 241) che concluda il procedimento instaurato a seguito dell'istanza di approvazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.), ai sensi dell'art. 74 della l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65 presentata dalla società agricola Futuro Verde s.r.l. in data 22 novembre 2016.

Il giudice non ha stabilito quale contenuto doveva avere il provvedimento conclusivo del procedimento, ma solo che l'amministrazione dovesse decidere espressamente sulla approvazione del piano, e ciò entro il termine indicato in dispositivo: 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza.

Ha quindi ordinato all'amministrazione di eseguire la sentenza.

Il giudice non ha invece ritenuto di nominare immediatamente un commissario ad acta, confidando nell'ottemperanza dell'amministrazione.

Il TAR ha condannato l'amministrazione a pagare le spese legali del procedimento, quantificate in euro € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP.

La Dirigente
Avv. Susanna Caponi

007

COPIA

Pubblicato il 04/12/2017



N.01503 /2017 REG.PROV.COLL.
N. 00822/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Comune di Pisa



Ufficio Protocollo

Nr.0106765 Data 15/12/2017

sul ricorso numero di registro generale 822 del 2017, proposto da:

Società agricola Byomass s.r.l., società agricola Futuro Verde s.r.l., in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avvocati Carlo Fiumanò, Ettore Nesi, con domicilio eletto presso lo studio Ettore Nesi in Firenze, via F. Puccinotti 30;

contro

Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Susanna Caponi, Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso lo studio Graziella Ferraroni in Firenze, viale del Poggio Imperiale 14;

nei confronti di

Pro Loco Coltano, Terre di Coltano Soc. Cooperativa Agricola, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

del silenzio inadempimento formatosi ex 31 c.p.a. in relazione al procedimento di

A. uel
S.

approvazione del Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.) presentato in data 22 novembre 2016 (doc. n. 1) ed alla successiva istanza di sollecito alla definizione del procedimento del 12 aprile 2017; e per il conseguente accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere sulla domanda di approvazione del P.A.P.M.A.A..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pisa;


Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

 Con provvedimento 3 agosto 2015 prot. 556888, il S.U.A.P. del Comune di Pisa rilasciava alla società agricola Byomass s.r.l. l'autorizzazione alla costruzione e gestione di una termoelettrica a biomasse da 0,99 MWE, da ubicarsi in località Coltano (PI), via di Lavoria n. 10; a seguito delle proteste sollevate da comitati di cittadini della località di Coltano, la società agricola Byomass s.r.l. apriva un procedimento finalizzato alla delocalizzazione dell'impianto autorizzato da Via di Lavoria n. 10 ad altra area, sita in località Ospedaletto (PI), via del Caligi, in un terreno oggetto di contratto di affitto stipulato con la società agricola Futuro Verde s.r.l.

Al fine di rendere possibile la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da biomasse sull'area in questione, la società agricola Futuro Verde s.r.l. presentava all'Amministrazione comunale di Pisa, in data 22 novembre 2016, un'istanza per l'approvazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.), ai sensi dell'art. 74 della l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65.

In data 13 dicembre 2016, la Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Toscana esprimeva parere favorevole di congruità agronomica rispetto alla delocalizzazione dell'impianto ed agli interventi programmati dal nuovo P.A.P.M.A.A.


Non essendo pervenuta alcuna comunicazione relativa al procedimento, la società agricola Byomass s.r.l. presentava, in data 12 aprile 2017, formale atto di contestazione all'Amministrazione comunale in relazione alla mancata conclusione del procedimento di approvazione del P.P.M.A.A.; con nota 13 aprile 2017 prot. n. 32338, il Funzionario addetto al Settore Controllo edilizio e attività produttive-Polizia amministrativa della Direzione Edilizia privata-S.U.A.P.-Attività produttive del Comune di Pisa comunicava alla società agricola Byomass s.r.l. l'inoltro alla Giunta comunale della pratica relativa al P.A.P.M.A.A., in considerazione dell'acquisizione di <<tutti i pareri favorevoli espressi dagli organi sanitari e ambientali e di sicurezza>>.

Anche dopo la notificazione della diffida, il Comune di Pisa non adottava però il provvedimento conclusivo del procedimento; la società agricola Byomass s.r.l. e la società agricola Futuro Verde s.r.l. presentavano pertanto il presente ricorso, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza di approvazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.), ai sensi dell'art. 74 della l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65 presentata dalla società agricola Futuro Verde s.r.l. all'Amministrazione comunale di Pisa, in data 22 novembre 2016, la declaratoria dell'obbligo per il Comune di Pisa di concludere con provvedimento espresso il procedimento e la nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di mancato rispetto da parte dell'Amministrazione del termine per provvedere contenuto nell'emananda sentenza.

Si costituiva in giudizio l'Amministrazione comunale di Pisa, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso con riferimento alla sola posizione della società agricola Byomass s.r.l.

In via preliminare, la Sezione deve rilevare come la decisione del presente ricorso possa prescindere del tutto dall'eccezione preliminare di inammissibilità presentata dalla difesa dell'Amministrazione comunale di Pisa con riferimento alla sola società agricola Byomass s.r.l. (pur considerata dalla stessa Amministrazione comunale di Pisa interessata al procedimento in propri atti formali, come nella già citata nota 13 aprile 2017 prot. n. 32338 del Funzionario addetto al Settore Controllo edilizio e attività produttive-Polizia amministrativa della Direzione Edilizia privata-S.U.A.P.-Attività produttive), in considerazione della sicura legittimazione della società agricola Futuro Verde s.r.l. (che ha presentato l'istanza di P.A.P.M.A.A. di cui si controverte) a presentare il ricorso in materia di silenzio della p.a.

L'azione in materia di silenzio della p.a. è poi fondata e deve pertanto essere accolta.

 Nella fattispecie, non possono, infatti, sussistere dubbi in ordine all'obbligo del Comune di Pisa di concludere il procedimento instaurato a seguito dell'istanza di approvazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.) presentata dalla società agricola Futuro Verde s.r.l. in data 22 novembre 2016, con un provvedimento espresso e motivato ai sensi della previsione dell'art. 2, 1° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 e comunque di una ratio generale di certezza dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento del privato.

Per quello che riguarda il termine per la conclusione del procedimento, la Sezione condivide la prospettazione dell'Amministrazione comunale di Pisa che ha rilevato l'inapplicabilità della previsione dell'art. 9 del d.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R (regolamento di attuazione del titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1), in considerazione dell'abrogazione dell'atto regolamentare ad opera del successivo d.P.G.R. 25 agosto 2016, n. 63/R (regolamento di attuazione dell'articolo 84 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65, contenente

disposizioni per la qualità del territorio rurale) che non contiene termini specifici al riguardo.

Risulta poi impossibile l'applicazione alla fattispecie della previsione dell'art. 12, 2° comma della l.r. 23 luglio 2009, n. 40 (norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) che riguarda i procedimenti di competenza dell'Amministrazione regionale; di nessun aiuto è poi la previsione dell'art. 74 della l.r. 10 novembre 2014, n. 65 (norme per il governo del territorio) che, nella versione attualmente vigente, non prevede termini specifici al riguardo.

In mancanza di un termine specifico individuato dalla normativa regionale o regolamentare, non rimane pertanto altra soluzione che applicare il termine surrogatorio previsto dall'art. 2, 2° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241, ormai ampiamente decorso nella fattispecie, visto che l'istanza è stata presentata in data 22 novembre 2016.


A questo proposito, la Sezione deve precisare come nessuna rilevanza possa essere attribuita alla costruzione proposta dall'Amministrazione comunale di Pisa che tende a riportare la decorrenza per la conclusione del procedimento (e la formazione del silenzio sull'istanza) alla conclusione della fase istruttoria (che oggi sarebbe prolungata da alcuni approfondimenti istruttori richiesti dagli Organi politici dell'Ente).

In termini generali, appare, infatti, di tutta evidenza come, in mancanza di norme specifiche, l'acquisizione degli apporti consultivi debba avvenire all'interno del detto termine e non all'esterno; il termine per la conclusione del procedimento deve pertanto essere riportato all'interezza del procedimento e non solo alla fase decisoria finale.

Da quanto sopra rilevato, risulta poi di immediata evidenza come l'azione in materia di silenzio della p.a. proposta dalle società ricorrenti risulti ampiamente tempestiva, essendo stata proposta nel termine di un anno dalla formazione del silenzio sull'istanza ed ammissibile, non potendo trovare accoglimento l'ultima

eccezione dell'amministrazione comunale di Pisa tendente a limitare l'applicazione del giudizio in materia di silenzio della p.a. ai soli provvedimenti vincolati (caratterizzazione che investe, in realtà, l'accertamento della fondatezza della pretesa ex art. 31, 3° comma c.p.a. non richiesto, nella fattispecie, dalle ricorrenti che si sono limitate a richiedere l'accertamento dell'obbligo di provvedere sull'istanza).

Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento in relazione alla pretesa delle società ricorrenti ad un provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1° comma l. 7 agosto 1990 n. 241) che concluda il procedimento instaurato a seguito dell'istanza di approvazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.), ai sensi dell'art. 74 della l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65 presentata dalla società agricola Futuro Verde s.r.l. in data 22 novembre 2016.

 Deve quindi essere affermato l'obbligo per il Comune di Pisa di pronunciarsi con provvedimento espresso sulla detta istanza entro il termine indicato in dispositivo; la nomina del Commissario ad acta è rinviata alla fase successiva all'eventuale decorso infruttuoso del termine assegnato all'Amministrazione per provvedere.

Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, in mancanza di nota spese, in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie l'azione in materia di silenzio della p.a. e, per l'effetto, ordina al Comune di Pisa di pronunciarsi, con provvedimento espresso, sull'istanza di approvazione di un Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo-Ambientale (P.A.P.M.A.A.), ai sensi dell'art. 74 della l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65 presentata dalla società agricola Futuro Verde s.r.l. in data 22 novembre 2016, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della

presente sentenza.

Condanna il Comune di Pisa al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre ad IVA e CAP.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Consigliere

L'ESTENSORE

Luigi Viola

IL PRESIDENTE

Saverio Romano

AMMINISTRATIVO
DELLA TOSCANA

1 copia conforme all'originale

13-12-2017

IL DIRETTORE DELLA
DEMETRIA



IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta LIBERA ESTER PADOVA funzionario del Tar per la Toscana, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il provvedimento riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD. I certificati del firmatario, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. La presente copia si compone di complessive n. 7 (sette) fasciole incluse la presente, tutti firmati dalla sottoscritta. Firenze, 4 dicembre 2017

Dott.ssa LIBERA ESTER PADOVA

Libera Ester Padova

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi al certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma.

a tutti gli ufficiali giudiziari, a tutti gli addetti ai lavori, a tutti gli uffici competenti, di mettere a esecuzione il presente provvedimento, e a tutti gli uffici competenti, di darvi assistenza, e a tutti gli uffici competenti, di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

presente sentenza viene rilasciata in forma esecutiva, per la parte
dante la condanna alle spese, a richiesta dell'Avv. **ETTORE NESI**, rappresentante del

avente diritto a tale provvedimento.
Firenze, li 13-12-2017

Libera Ester Padova

RELATE DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Ettore Nesi, a ciò autorizzato ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze, con delibera 10 maggio 2007, adottata all'adunanza del 9 maggio 2007 ho notificato per conto della **SOCIETÀ AGRICOLA BYOMASS S.R.L.** (numero P.I. 02137490500), con sede in Ospedaletto (PI), via del Caligi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Signor Paolo Pompeo Massoni (C.F. MSSPPM57M04B648I), e della **SOCIETÀ AGRICOLA FUTURO VERDE S.R.L.** (numero P.I. 02223000460), con sede in Capannori (LU), Via di Sottopoggio 4P, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Signor Dario Massoni (C.F. MSSDRA91D25E715I), copia autentica in formula esecutiva della sentenza T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 1503 del 4 dicembre 2017:

1. **COMUNE DI PISA**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa comunale in Pisa, Via degli Uffizi n. 1 (CAP 56125), avvalendomi del servizio postale in plico raccomandato A.R. n. 78760567678-9 spedito dall'Ufficio Postale di Firenze (Firenze 3);
(Avv. Ettore Nesi, cron. 1651)

